Diritti d'autore percepiti da professionista: trattamento fiscale sui generis

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 24 Aprile 2024

Proponiamo un approfondimento sulla tassazione dei redditi per diritti d'autore percepiti da liberi professionisti: come vanno trattati in dichiarazione? Attenzione alla compilazione del quadro LM per i forfettari.

In base all'articolo 53 comma 2 lett. b) del TUIR, sono **redditi da lavoro autonomo** anche i **proventi derivanti dall'utilizzo delle opere dell'ingegno da parte dell'autore**.

I redditi per diritti di autore: regola generale

Nel caso in cui l'autore sia un privato, essi andranno dichiarati come *"redditi diversi"* nel **quadro RL**.

I diritti di autore per i liberi professionisti

Nel caso in cui invece **l'autore sia un professionista**, ed essi **rientrino nell'area della sua attività**, essi invece vengono attratti alla sfera libero professionale, sicché andranno dichiarati cumulativamente ad essi. È il caso, ad esempio, di un medico che scrive articoli in tema di medicina, o di un avvocato in materia legale, o di un commercialista in materia fiscale. Ovviamente, **nel caso in cui** l'autore sia un professionista, ma essi **non rientrino nell'area della sua attività, seguiranno la stessa strada fiscale di quelli percepiti da privato**. È il caso di un ingegnere che si diletta a scrivere poesie, o di uno psicologo che scrive dei libri di narrativa. Torniamo al caso di cui vogliamo occuparci, ossia del caso in cui l'autore sia un professionista e l'attività sia attratta in quella principale.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La prassi del Fisco

Tale fattispecie è acclarata anche dall'agenzia delle entrate, che nella **risposta 2.1 contenuta nella circolare n. 58/2001**, nella quale tra l'altro si afferma che:

> *"Il fatto che il professionista partecipi a convegni concernenti temi trattati in suoi scritti, assoggettati alla normativa sui diritti d'autore, non può condurre a configurare anche i compensi ricevuti come diritti d'autore."*

Nessun dubbio, dunque, sembrerebbe. E invece, come per miracolo, l'Agenzia cambia idea laddove il **professionista** sia **forfettario**. Secondo tale prassi (**C.M. n. 9/2019**), quando sono percepiti durante l' **applicazione del regime agevolato**, tali **compensi** sono **tassati**:

- con l'imposta sostitutiva;
- previa però applicazione della deduzione forfetaria prevista (non per i forfettari ma) dall'art. 54 comma 8 del TUIR per i diritti d'autore (generalmente, nella misura del 25%);
- senza applicazione delle deduzioni forfetarie differenziate per tipologie di attività tipiche del forfettario.

Un trattamento abbastanza astruso, insomma.

Il caso dei forfettari

Il modello Redditi, manco a dirlo, è uniformato a tale affermazione, riportando i compensi per diritto d'autore, per il loro importo lordo, nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 e su di essi è applicata esclusivamente la predetta tipica **deduzione forfetaria del 25%**. Tali compensi concorrono tra l'altro alla formazione del noto limite di 85.000 euro, al lordo della deduzione forfetaria, e non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta. È fin troppo evidente l'infondatezza di tale affermazione: se è vero come è vero che tali diritti sono ricompresi nel reddito professionale, ad essi vanno applicate le ordinarie regole per i forfettari, e non già questo ibrido, nato da una confusione tra reddito per diritto d'autore e reddito professionale.

NdR: potrebbe interessarti anche... Diritto d'autore e dintorni: aspetti fiscali Diritto d'autore: disciplina civilistica e tutela

Danilo Sciuto Mercoledì 24 aprile 2024

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D